

2014-01414/0 EG

ALLEGATO n. 1

IL DIRETTORE

Dott. Renzo Mara

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>17- Assemblea - Diritto di voto – Quorum.</p> <p>17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.</p>	<p>17- Assemblea - Diritto di voto – Quorum.</p> <p>17.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</p> <p>17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine degli azionisti, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale ed almeno il 60% (sessanta per cento) dei Soci presenti nell'Assemblea.</p> <p>17.3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>17.4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>17.5. Solo ai fini dell'approvazione del bilancio e della nomina e revoca alle cariche ed agli uffici sociali, per le convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum previsti dall'art. 2369 Codice Civile.</p>